

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168

Già presentato al Senato della Repubblica il 19 gennaio 1993 e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 21 gennaio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato negli ultimi tempi al centro di numerose controversie. In particolare se ne è contestata la legittimità con riferimento all'ordinamento comunitario.

Vi è generale consenso sull'opportunità che la materia venga ora riformata, valorizzando le esperienze acquisite nella misura in cui queste siano giudicate utili per le categorie produttive e compatibili con il libero mercato.

A questo obiettivo tende il presente provvedimento d'urgenza, con il quale si fissano all'1 per cento, per le categorie che

ne sono già obbligate, i contributi in favore dell'Ente per il periodo 1° aprile 1992 - 2 gennaio 1993.

La predetta misura riveste i caratteri della necessità e dell'urgenza in relazione alla necessità di superare le controversie in atto e di conferire certezza ai rapporti pregressi tra imprese ed enti, anche ai fini della redazione dei bilanci societari.

Il provvedimento stabilisce altresì che, a partire dal 2 gennaio 1993, la precitata tariffa dell'1 per cento diviene non più fissa bensì massima. Nello stesso tempo, i contributi in questione sono estesi al legno ad uso industriale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993.

Modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per lo svolgimento, direttamente o tramite società partecipate, dei propri compiti istituzionali, si applica alla carta ed al cartone, nonché al legno ad uso industriale ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato, nonché le altre previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone ed al 2 gennaio 1993 per il legno ad uso industriale, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno determinate le modalità di versamento dei contributi e potrà esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.

3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi primo e terzo dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri;*

GUARINO, *Ministro dell'indu-
stria, del commercio e del-
l'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.